



CITTÀ DI LODI

**DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
NUMERO 28 DEL 04/10/2017**

OGGETTO: MODIFICA ARTT 8 E 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

L'anno 2017 addì 04 del mese di ottobre alle ore 20:30 nella Residenza Comunale, previa convocazione nei modi e termini stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, si è riunito in prima convocazione il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Consigliere AUGUSSORI LUIGI, con la partecipazione del Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Fatto l'appello nominale alle ore 20,38 risulta:

CASANOVA SARA	Presente
SEGALINI ALBERTO	Presente
AUGUSSORI LUIGI	Presente
TRUCCOLO CARLO	Presente
BIGNAMI FRANCO	Presente
RASINI GERMANA	Presente
FERRI ELEONORA	Presente
CERRI EUGENIO	Presente
MORSTABILINI MAURO	Presente
TANI LANFRANCO EGISTO	Presente
ARMANNI ELISABETTA	Presente
PAVESE MARCO	Presente
FERRI CLAUDIA	Presente
BAZZARDI MARIA GRAZIA	Presente

BAGGI GIULIA	Presente
BOLLANI MARCO	Presente
CORBELLINI GIUSEPPE	Presente
TIBERI MASSIMO	Presente
GUALTERI ELISA	Assente
CARAVELLI DANIELA	Presente
BONETTI ALESSANDRO	Presente
GENDARINI CARLO	Presente
FUREGATO ANDREA	Presente
TAGLIAFERRI LAURA	Assente
POZZOLI SIMONETTA	Presente
PIACENTINI SIMONE	Presente
MILANESI FRANCESCO	Presente
UGGE' ANTONIO	Presente
CASIRAGHI MASSIMO	Presente
DEGANO LUCA	Presente
COMINETTI GIULIANA	Presente
CASERINI STEFANO	Presente
SCOTTI GIANLUCA	Presente

Risultano essere presenti alla seduta gli assessori: Maggi Lorenzo *entrato alle ore 21:02*, Sichel Angelo, Belloni Sueellen *entrata alle ore 20:47*, Molinari Giuseppina, Rizzi Claudia, Tarchini Alberto *entrato alle ore 20:52*.

Constatato che il numero dei presenti è legale, per la validità dell'adunanza in prima convocazione, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono assunti all'ufficio di scrutatori assistenti alle votazioni i consiglieri: Ferri Claudia, Caravelli Daniela, Pozzoli Simonetta.

Assiste il funzionario Paolo Mirco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo Comune, nel resto risultante dalle modifiche introdotte, da ultime, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 92 del 14/06/2017 – esecutiva ai sensi di legge – ed, in particolare, l’art. 8 “Attivazione su domanda” e l’art. 17 “Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica”;

RILEVATA la necessità di integrare le disposizioni regolamentari sopra richiamate, al fine di adeguarle alla disciplina recata dall’art. 3 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, in base al quale i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R., limitatamente a:

- stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, escludendo quindi quanto non rientri in tale ambito come, ad esempio, la titolarità di proprietà all’estero;
- casi in cui la produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l’Italia e il Paese di provenienza del dichiarante;

DATO ATTO che, fatte salve le due eccezioni sopra riportate e come previsto dal medesimo art. 3 del citato D.P.R. 445/2000, nel caso di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, le qualità personali ed i fatti vanno documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri, in conformità alle indicazioni contenute nella

RICHIAMATO il D.P.R. 31/08/1999, n. 394, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, ove all’art. 2 dispone:

“1. I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.

2. Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l’autorità consolare italiana attesta la conformità all’originale. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. L’interessato deve essere informato che la produzione di atti o documenti non veritieri e’ prevista come reato dalla legge italiana e determina gli effetti di cui all’articolo 4, comma 2, del testo unico. 2-bis. Ove gli stati, fatti e qualità personali di cui al comma 1 non possono essere documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o della presunta inaffidabilità dei documenti, rilasciati dall’autorità locale, rilevata anche in sede di cooperazione consolare Schengen locale, ai sensi della decisione del Consiglio europeo del 22

dicembre 2003, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.”

VISTA, in proposito, la Circolare n. 3/12 del 17/04/2012 emanata dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, ad oggetto: “Ambito di applicazione delle novelle introdotte dall’art. 15, L. 183 del 2011 in materia di certificazione”, ove stabilisce che: “*Resta fermo che i cittadini non appartenenti all’Unione europea possono, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000m utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto limitatamente agli stati, alle qualità personale e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani; ove il dato richiesto attenga ad atti formati all’estero e non registrati in Italia o presso un Consolato italiano deve procedersi all’acquisizione della certificazione prodotta dal Paese straniero, legalizzata e tradotta all’estero nei termini di legge.*”

VISTO il D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 recante “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)” ed, in particolare, l’art. 10 “Dichiarazione sostitutiva unica (DSU)” ove prevede, per l’accesso a tutte le prestazioni sociali agevolate, la presentazione di una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni;

VISTA la D.G.R. n. X/6972 del 31/07/2017, ad oggetto: “Integrazione alle “Linee guida per l’uniforme applicazione del D.P.C.M. 159/2013 in Regione Lombardia e la redazione degli atti regolamentari” approvate con DGR n. 3230 del 6/03/2015”;

RITENUTO, pertanto, di integrare gli artt. 8 e 17 del Regolamento in esame, come di seguito riportato:

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO MODIFICATO</u>
----------------------	-------------------------

Articolo 8 – Attivazione su domanda	Articolo 8 – Attivazione su domanda
<p>1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.</p> <p>2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.</p> <p>3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.</p>	<p>1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell'interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.</p> <p>2. Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l'accesso al sistema dei servizi.</p> <p>3. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.</p> <p>4. Ai fini dell'accoglimento della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall'art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente.</p> <p>5. Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certifica-</p>

zione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente.

6. Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti:

- a) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;**
- b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;**
- c) di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.**

<u>TESTO VIGENTE</u>	<u>TESTO MODIFICATO</u>
Articolo 17 – Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica	Articolo 17 – Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica
<p>1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.</p> <p>2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.</p> <p>3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.</p>	<p>1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.</p> <p>2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.</p> <p>3. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.</p> <p>4. La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 deve essere resa in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti.</p>

RITENUTO, quindi, di approvare la sopra indicata modifica agli artt. 8 e 17 del Regolamento in esame, confermando le restanti parti del Regolamento medesimo che non vengono qui modificate, come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento e che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame qui approvate entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo comunale; ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore 5, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL – allegato;

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

CON VOTI

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa esposte e che si intendono qui integralmente riportate ed approvate, di modificare gli artt. 8 e 17 del vigente “Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate” di questo Comune, come segue:

Articolo 8 – Attivazione su domanda

1. *L’accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune di residenza o domicilio da parte dell’interessato, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente una responsabilità legale di rappresentanza.*
2. *Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l’accesso agli interventi ed ai servizi, il Comune di Lodi assume un modello di domanda, da utilizzare per l’accesso al sistema dei servizi.*
3. *Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell’istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s’intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l’interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.*
4. *Ai fini dell’accoglimento della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, vengono considerati anche i redditi ed i beni immobili o mobili registrati disciplinati dall’art. 816 Codice civile, eventualmente posseduti all’estero e non dichiarati in Italia ai sensi della vigente normativa fiscale nel tempo vigente.*
5. *Ai fini di quanto stabilito al precedente comma 4, contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all’accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre - anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall’Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall’art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente.*
6. *Quanto stabilito al precedente comma 5 non trova applicazione nei confronti:*
 - a) *di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;*
 - b) *qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;*
 - c) *di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea nei cui Paesi di appartenenza è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni indicate al precedente comma 5. A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.*

Articolo 17 – Assenza o incompletezza della dichiarazione sostitutiva unica

1. *Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.*
2. *Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all’I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente, non si*

dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

3. *Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione di ulteriori provvedimenti previsti a norma di legge.*
 4. ***La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 deve essere resa in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti.***
- 2) di confermare le restanti parti del sopra citato Regolamento che non vengono qui modificate, come risultanti dal testo coordinato con le modifiche apportate con il presente provvedimento e che allo stesso si allega per costituirne parte integrante e sostanziale;
 - 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, le modifiche al Regolamento in esame, approvate al precedente punto 1), entrano in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione all'Albo comunale;
 - 4) di disporre la pubblicazione del testo coordinato del Regolamento in esame sul sito web istituzionale del Comune – Amministrazione trasparente Disposizioni generali Atti generali.

Si dà atto che i presenti sono **n.31** essendo entrata dopo l'appello, alle ore 20,50, Gualteri Elisa ed essendo uscito il Sindaco.

L'assessore Belloni Sueellen illustra il provvedimento dopodichè hanno luogo gli interventi sottoelencati il cui testo è riportato integralmente nella registrazione fonografica: Uggè, [rientra il Sindaco: presenti **n.32**], Caserini per mozione d'ordine, Segretario Generale, Presidente Augussori, Pozzoli Simonetta, Degano, Presidente Augussori, ass.Belloni Sueellen, Presidente Augussori [entra il dirigente Midali Roberto], Midali, Caserini, Gendarini, Cominetti Giuliana che chiede una breve sospensione della seduta, Presidente Augussori, Casiraghi, Corbellini, Bazzardi Maria Grazia, Presidente Augussori il quale ritiene poco proficua la sospensione ed invita i capigruppo ad esprimersi su questa richiesta, Segalini che dichiara a nome della Lega l'assoluta contrarietà alla sospensione, Piacentini, Bonetti che dichiara a nome della Coalizione Lodi per Maggi la contrarietà alla sospensione, Presidente Augussori, Cominetti Giuliana, Presidente Augussori, l'assessore Belloni Sueellen, Presidente Augussori, Caserini il quale propone quattro emendamenti all'art.8 - di cui uno al comma 4, due al comma 5 e uno al comma 6 - come da testo allegato, Uggè, Presidente Augussori il quale fa presente che, a norma dell'art.18 del Regolamento gli emendamenti che richiedono un parere tecnico non sono ammissibili in quanto non è stato rispettato il termine lì contenuto; degli emendamenti presentati da Caserini è ammissibile soltanto quello che propone di cambiare all'art.8 comma 5, la frase "la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno" in "la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di nascita", Pozzoli Simonetta la quale presenta tre emendamenti all'art.8- di cui uno al punto 5 e

due al comma 6 – come da testo allegato, *Milanesi* per mozione d'ordine, *Presidente Augussori, Casiraghi* il quale presenta un emendamento all'art.8, come da testo allegato, che viene firmato anche dai consiglieri *Gendarini e Caserini, Presidente Augussori, Segalini, Presidente Augussori, Casiraghi, Segretario Generale, Gualteri Elisa* la quale accetterebbe l'emendamento *Caserini* soltanto se fosse limitato alla correzione lessicale senza l'aggiunta del termine "di nascita" dopo le parole "Stato estero", *Caserini* il quale mantiene l'emendamento non accettando la proposta di *Gualteri Elisa, Furegato, Presidente Augussori, Bonetti* il quale annuncia voto contrario all'emendamento del consigliere *Caserini* ammesso alla votazione del Presidente, non essendo stata accolta la modifica proposta dal consigliere *Gualteri Elisa, Uggè* il quale dichiara di astenersi sull'emendamento, *Milanesi* il quale dichiara che non parteciperà al voto, *Cominetti Giuliana* la quale annuncia voto favorevole sull'emendamento di *Caserini*.

Il Presidente Augussori mette in votazione l'emendamento del consigliere *Caserini* all'art.8 comma 5, consistente nel cambiare la frase "la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato estero" in "la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di nascita".

La votazione dà il seguente risultato:

presenti n. 32, votanti n.29

favorevoli n. 6 Caserini Stefano, Cominetti Giuliana, Furegato Andrea, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Scotti Gianluca

contrari n. 23 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Casiraghi Massimo, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Degano Luca, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini Germana, Segalini Alberto, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo, Truccolo Carlo

astenuti n. 2 Uggè Antonio, Gendarini Carlo

non partecipanti al voto n.1 Milanese Francesco

Il Presidente ne fa analogha proclamazione dichiarando che l'emendamento non è approvato.

Hanno luogo i sottoelencati interventi il cui testo è riportato integralmente nella registrazione fonografica: *Piacentini, Presidente Augussori, Milanesi, Caserini, Pozzoli Simonetta, Gualteri Elisa, Casiraghi, Gendarini, Uggè* per fatto personale, *Cominetti Giuliana, Segalini, Scotti*.

Il Presidente Augussori mette in votazione la proposta di deliberazione nel testo soprariportato.

La votazione dà il seguente risultato:

presenti n. 32, votanti n.31

favorevoli n. 22 Sindaco Casanova Sara, Armanni Elisabetta, Augussori Luigi, Baggi Giulia, Bazzardi Maria Grazia, Bignami Franco, Bollani Marco, Bonetti Alessandro, Caravelli Daniela, Cerri Eugenio, Corbellini Giuseppe, Ferri Claudia, Ferri Eleonora, Gualteri Elisa, Morstabilini Mauro, Pavese Marco, Rasini

Germana, Segalini Alberto, Tani Lanfranco Egisto, Tiberi Massimo, Truccolo Carlo, Scotti Gianluca

contrari n. 9 Caserini Stefano, Cominetti Giuliana, Furegato Andrea, Piacentini Simone, Pozzoli Simonetta, Gendarini Carlo, Milanese Francesco, Casiraghi Massimo, Degano Luca

non partecipanti al voto n.1 Uggè Antonio

Il Presidente ne fa analogha proclamazione dichiarando che la proposta di deliberazione è approvata.

Sottoscritta dal Presidente
AUGUSSORI LUIGI
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale



Comune di Lodi

VERBALE COMMISSIONE WELFARE DEL 20.9.2017

ODG

- 1) Nomina del Presidente e del vice Presidente
- 2) Modifica artt 8 e 17 del vigente regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate
- 3) Varie ed eventuali.

Presenti: 13 consiglieri ed un delegato per un totale di 31 voti.

1) Interviene l'assessore Belloni salutando i presenti ed introducendo le operazioni di voto.

I consiglieri della compagine di Forza Italia, Fratelli d'Italia propongono la candidatura del dott. Corbellini che viene condivisa, dalla coalizione Maggi per Lodi, dal consigliere Scotti e dal consigliere Degano. La compagine di centro sinistra dichiara la volontà di astensione al voto.

Si procede al voto, il cui esito è il seguente:

- 22 voti favorevoli
- 9 astenuti.

Assume di conseguenza la presidenza il dott. Corbellini che ringrazia per la fiducia riconosciuta.

Si procede quindi al voto del vice-presidente.

Il consigliere Milanese, in rappresentanza della compagine di centro sinistra, comunica di non esprimere una candidatura.

Il consigliere Degano esprime la propria candidatura sottolineando il dispiacimento per non riuscire ad assicurare l'alternanza di genere.

Il consigliere Scotti esprime di concordare circa la candidatura del consigliere Degano.

Il gruppo Fratelli d'Italia candida la consigliera Rasini.

La consigliera Cominetti sottolinea l'importanza di presidiare l'alternanza di genere, ma anche la rappresentanza del ruolo dell'opposizione.

Vengono proposti alcuni minuti di sospensione a seguito dei quali si riapre la discussione.

Il consigliere Pavese precisa la disponibilità ad appoggiare la candidatura del consigliere Degano qualora vi sia la condivisione del centro-sinistra.

Il consigliere Milanese precisa che non parteciperà alla votazione per non aver riscontrato un dialogo tra le parti in merito alle candidature. I consiglieri Pozzoli e Cominetti fanno presente il proprio rammarico.

Il consigliere Scotti invita la maggioranza a mantenere la consuetudine di prevedere una rappresentanza nella vicepresidenza dell'opposizione.

Il consigliere Gualteri, per mancanza di accordo dell'opposizione e per presidiare l'alternanza di genere e per la stima nei suoi confronti, propone la candidatura della consigliera Rasini.

Si procede al voto, il cui esito è il seguente:

- 20 voti favorevoli alla candidatura del consigliere Rasini
- 6 voti favorevoli alla candidatura del consigliere Degano
- 5 astenuti.

Si conferma quale vicepresidente la consigliera Rasini.

Prima di passare alla discussione del punto successivo la consigliera Cominetti comunica la decisione di non partecipare ai lavori della commissione perché non condivide le motivazioni portate dalla maggioranza circa le candidature. La consigliera esce alle 19,45.

Anche la delegata del consigliere Caserini sig. ra Roverso, e il sig Bagnaschi non proseguono nella partecipazione alla seduta per non aver potuto esprimere nella discussione il proprio parere in quanto il sig Bagnaschi non risultava delegato.

Il consigliere Milanese esprime il proprio disaccordo sulla conduzione delle candidature da parte della maggioranza.

2) introduce l'assessore Belloni precisando che il provvedimento dà seguito ad adeguamenti normativi nazionali e regionali e l'obiettivo dell'Amministrazione nell'approvarlo è poter salvaguardare un principio di equità. Interviene di seguito la parola al rag Midali, dirigente reggente del settore, per l'illustrazione del provvedimento che dovrà essere approvato e che illustra i principi normativi da cui discendono la proposta di modifica e le modalità attuative.

I consiglieri di seguito chiedono alcune precisazioni, in particolare:

il consigliere Pozzoli circa il ruolo dei Caff rispetto alla applicazione. Il rag Midali precisa che la norma è da tempo presente, quindi dovrebbe già essere applicata. Tuttavia verrà inoltrata una comunicazione a tutti i Caff facendo presente le modifiche introdotte. Qualora i Caff non riuscissero a fornire il documento, lo richiederà il comune.

Il consigliere Milanese chiede chiarimenti circa l'elenco degli Stati non in condizioni di produrre il documento. Il rag Midali precisa che l'elenco è aggiornato dal Ministero degli Esteri.


Si procede di seguito alla votazione della proposta di delibera, il cui esito è il seguente:

- 30 votanti di cui 21 voti favorevoli e 9 astenuti.


La proposta di provvedimento è approvata.

La seduta è tolta alle h. 20,20.

Il Presidente
Dott. Giuseppe Corbellini



Il segretario verbalizzante
dott.ssa Sabrina Massazza



**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

NO

EMENDAMENTO n.

Art. 8 comma 6

si propone di aggiungere un punto d) che recita quanto segue:

**“di cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea i cui Paesi di
provenienza non sono rappresentati da un consolato presente a
Milano.”**

Luigi Prodi

I CONSIGLIERI

NO

Emendamento

Al punto 5 aggiungere: in ogni caso, la domanda è accolta in via provvisoria quando il richiedente si sia utilmente e tempestivamente attivato per ottenere le previste certificazioni.

A tal fine sarà sufficiente che il richiedente produca la copia della richiesta inoltrata al proprio consolato ovvero alla propria ambasciata diretta ad ottenere le previste certificazioni.

Antonio P. P.

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

no.

EMENDAMENTO n.

Art. 8

Si propone di aggiungere un comma 6

**“Per le prestazioni relative ai servizi scolastici, quanto previsto al
punto 5 si applica a partire dall’anno scolastico 2018-2019.”**

Stefano Pardi

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

EMENDAMENTO n.

NO

art. 8 comma 4

si propone di cambiare

“eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia ai sensi della
vigente normativa fiscale nel tempo vigente.”

in

“eventualmente posseduti all'estero e non dichiarati in Italia ai sensi della
vigente normativa fiscale.”

Art. 8 comma 5

si propone di cambiare

“la certificazione rilascia dalla competente autorità dello Stato esterno”

in

“la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero di
nascita”

1

risposta

I CONSIGLIERI



NO

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

EMENDAMENTO n.

Art. 8 comma 5

si propone di eliminare:

**“Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la
composizione del nucleo familiare del richiedente.”**

I CONSIGLIERI



M9

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

EMENDAMENTO n.

Art. 8 comma 6

si propone di cambiare

“i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre -
anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la
certificazione”...

in

“i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea devono produrre -
in caso di presenza di redditi o beni immobili o mobili registrati - la
certificazione”...

I CONSIGLIERI



103 -

**EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI MODIFICA ARTT. 8 E 17
DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

EMENDAMENTO n.

Art. 8 comma 5


si propone di cambiare

“A tal fine, entro il 31/12/2017, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove non è possibile acquisire la documentazione necessaria”...

con

“A tal fine, entro il 31/12 di ogni anno, il Comune predisporrà l’elenco dei Paesi dove è **sicuramente possibile acquisire, con tempi e costi compatibili con le necessità del richiedente**, la documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini I.S.E.E., di cui al D.P.C.M. n. 159/2013. **Per i cittadini dei paesi non inclusi in questo elenco non trova quindi applicazione quanto previsto al comma 5**”...

I CONSIGLIERI



The image shows three handwritten signatures in black ink. The top signature is the most legible and appears to read 'Carlo Campi'. The middle signature is less legible but seems to start with 'Carlo'. The bottom signature is very stylized and illegible.



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

OGGETTO: MODIFICA ARTT 8 E 17 DEL VIGENTE REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. **2433/2017**, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica:

FAVOREVOLE

Lodi, 22/09/2017

Sottoscritto dal Dirigente
MIDALI ROBERTO
con firma digitale



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La deliberazione n. **28** del **04/10/2017**, è pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line, dove rimarrà affissa per 15 giorni.

Pubblicazione n. .

Pubblicata dal 17/10/2017 al 01/11/2017

Lodi, 17/10/2017

Sottoscritto dal
Responsabile della Pubblicazione
MIRCO PAOLO DONATO
con firma digitale